

Codice A1604B

D.D. 6 giugno 2022, n. 248

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili denominate S1 Noveis, S2 Aunei Alta e S3 Aunei Bassa, ubicate nel Comune di Caprile (BI), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO DD 248/A1604B/2022

DEL 06/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili denominate S1 Noveis, S2 Aunei Alta e S3 Aunei Bassa, ubicate nel Comune di Caprile (BI), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 1/12/2021, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30/6/2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili *S1 Noveis, S2 Aunei Alta e S3 Aunei Bassa*, ubicate nel Comune di Caprile (BI), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il gestore - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 14/4/2022, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che le stesse aree risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*.

Le tre sorgenti in esame sono situate nel settore montano del territorio comunale, a monte dell'abitato; nel dettaglio, la sorgente *S1* è ubicata nel bacino del rio dell'Auna, affluente in sinistra del torrente Sessera, poco a Nord-Ovest della Bocchetta di Noveis, mentre le sorgenti *S2* e *S3*, vicine tra loro e posizionate poco a valle della strada che conduce a Pian delle Rape - località Rovera, rientrano, invece, nel bacino di un affluente di sinistra del rio Canoglio, a sua volta affluente del torrente Sessera.

Si riporta, nel seguito, l'ubicazione catastale e la quota altimetrica delle tre sorgenti:

- *S1 Noveis* (BI-S-00805) - particella catastale n. 7 del foglio di mappa n. 3 - quota 1.152 metri s.l.m.;
- *S2 Aunei Alta* (BI-S-00803) - particella catastale n. 142 del foglio di mappa n. 3 - quota 821 metri s.l.m.;
- *S3 Aunei Bassa* (BI-S-00804) - particella catastale n. 185 del foglio di mappa n. 3 - quota 805 metri s.l.m..

La derivazione di acqua dalle suddette sorgenti è soggetta alla concessione preferenziale in favore di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. di cui alla determinazione della Provincia di Biella n. 1479 del 14/5/2008.

Le tre sorgenti alimentano, mediante condotte distinte, due diverse linee acquedottistiche:

- la linea alta, che serve località Noveis, è alimentata dalla sorgente *S1*, la cui acqua viene raccolta in una vasca di accumulo posta immediatamente a monte del nucleo abitato e da cui raggiunge per gravità tutte le utenze della frazione;
- la linea più bassa, alimentata dalle sorgenti *S2* e *S3*, la cui acqua viene indirizzata ad una vasca di raccolta (vasca Rovera) dove viene trattata mediante clorazione e poi distribuita alle utenze del Comune di Caprile.

Dal punto di vista geologico, l'area di emergenza è caratterizzata da estesi affioramenti di litotipi ascrivibili alla Zona Ivrea Verbano che, nel settore più settentrionale, ove è collocata la sorgente *S1*, è costituita da litotipi gabbri e nella porzione centrale, ove si trovano le sorgenti *S2* e *S3*, è rappresentata da kinzigiti. Dal punto di vista morfologico, i versanti hanno marcata acclività e il substrato è per lo più affiorante e costituito da rocce poco fratturate e alterate solo in superficie, ricoperte da coltre eluviale di limitato spessore. La circolazione idrica è legata alle condizioni litologiche e geomorfologiche sopra descritte, non favorevoli alla formazione di acquiferi sotterranei di rilievo. La permeabilità del terreno, in prevalenza di tipo secondario, è legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione e pertanto i flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la fratturazione è più intensa e la coltre eluvio-colluviale più sviluppata.

Le captazioni sono caratterizzate da stretti cunicoli, in discrete condizioni di manutenzione, ai quali si accede da aperture chiuse da portoncini in acciaio. Le portate delle tre sorgenti hanno carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno inferiori ad 1 l/s; non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno dei manufatti di captazione perché le caratteristiche delle opere di presa non consentono la misura delle portate. Non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di strumentazione di misura della portata alla fonte, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, le aree da sottoporre a salvaguardia che ne sono risultate coincidono con i bacini di alimentazione delle sorgenti stesse e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

sorgente *S1* Noveis:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona misura 62 x 52 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione e, lateralmente, pari 103 metri massimi.

sorgenti *S2* Aunei Alta e *S3* Aunei Bassa:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; data la vicinanza reciproca delle due scaturigini, la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti e misura, come dimensioni massime, 100 x 78 metri;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa e, lateralmente, pari 106 metri massimi;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle sorgenti.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“FIG. 6a: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000”*;
 - *“FIG. 6b: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000”*;
- agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Caprile (BI), il quale, come anche l'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

I bacini di alimentazione delle sorgenti si sviluppano a monte dei centri abitati, in aree montane, essenzialmente boscate e disabitate che non ricomprendono centri di pericolo, fatto salvo per un breve tratto di strada comunale a traffico molto limitato che passa poco sopra le sorgenti S2 e S3. Non essendo presenti attività agricole entro le aree di salvaguardia individuate non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

L'ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 29/12/2021, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione presentate. Nella medesima nota, considerata l'assenza di centri di pericolo significativi per le sorgenti in esame, ha ritenuto non esserci elementi ostativi all'approvazione delle proposte di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle suddette captazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18, in data 5/5/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla

legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione delle tre sorgenti a servizio dell'acquedotto del Comune di Caprile (BI) sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le tre sorgenti utilizzate per garantire l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto del Comune di Caprile (BI) - *S1 Noveis, S2 Aunei Alta e S3 Aunei Bassa* - gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., sono state inserite con il codice identificativo CVA126-CVA124-CVA125 nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5/2/2009 (aggiornamento in data 15/12/2016).

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si installi adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dei manufatti di presa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità comunale a traffico molto limitato che attraversa la zona di rispetto ristretta delle sorgenti *S2 e S3* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 1479 del 14/5/2008, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti *S1 Noveis, S2 Aunei Alta e S3 Aunei Bassa*, ubicate nel Comune di Caprile;

vista la nota dell'ARPA Piemonte- Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 29/12/2021;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 14/4/2022 - prot. n. 666, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili denominate *S1 Noveis*, *S2 Aunei Alta* e *S3 Aunei Bassa*, ubicate nel Comune di Caprile (BI), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- "FIG. 6a: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000";
- "FIG. 6b: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000";

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii., relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree

assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18/5/2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

- c. Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Caprile (BI) - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore e alle autorità di controllo;
 - installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dei manufatti di presa.
- d. A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Caprile - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e. A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Caprile, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità comunale a traffico molto limitato che attraversa la zona di rispetto ristretta delle sorgenti S2 e S3 procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all’interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

FIG. 6a: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000


NORD



152

8

179



10

ELENCO MAPPALI
COMUNE DI CAPRILE

SORGENTE	ZONA	FOGLIO	MAPPALE
S1	ZTA	3	7
	ZRR	3	7
	ZRA	3	7

Legenda

• Sorgente

▭ bacino idrografico

Aree

▭ ZRR Zona di Rispetto Ristretta

▭ ZTA Zona di Tutela Assoluta





FIG. 6b: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000



ELENCO MAPPALI
COMUNE DI CAPRILE

SORGENTE	ZONA	FOGLIO	MAPPALE
S2-S3	ZTA	3	142
			143
			144
			146
			185
	ZRR	3	125
			146
			125
	ZRA	3	125

Legenda

- Sorgente
- ▭ bacino idrografico

Aree

- ZRA Zona di Rispetto Allargata
- ZRR Zona di Rispetto Ristretta
- ZTA Zona di Tutela Assoluta

